

# COMUNE DI PINASCA

ACCORDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO

## PARTE ECONOMICA ANNO 2020 – SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA –

In data ..... presso la residenza municipale del Comune di Pinasca (TO) tra:

- la delegazione di parte pubblica:

FERRARA Dott.ssa Alessandra    SEGRETARIO COMUNALE

la delegazione sindacale:

Organizzazione sindacale territoriale C.G.I.L.

- 
- la R.S.U.:

CANOVA Daniele

Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_, esecutiva, con la quale si autorizza la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2020 – parte economica – tra le parti si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo decentrato di ente secondo quanto segue:

### ***Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività***

Visto il CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 27/12/2019, in particolare l'art. 2, c. 4, che testualmente recita: "I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo in linea al CCNL 21/05/2018 relativamente alla parte economica sono oggetto di incontro annuale tra le parti";

Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 16/12/2020 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte datoriale e sono state fornite le linee di indirizzo per la costituzione e le direttive per la contrattazione integrativa – parte economica – anno 2020;

Vista la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 352 del 18/12/2020 ad oggetto "Costituzione del fondo per le risorse da destinare alla contrattazione integrativa – parte economica – anno 2020" nella quale, in applicazione all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, per l'anno 2020, risulta così costituito:

**TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE € 52.768,93.**

Di cui stabili per € 34.043,37(al netto della decurtazione di parte fissa pari a € 1.813,00) e variabili per € 18.725,56.

## **Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.**

1. Per l'anno 2020, il fondo sarà utilizzato per:

- pagamento dell'indennità di comparto afferente alla quota a carico del fondo al netto delle ritenute per assenza del personale e della quota per unità di personale scaturita dall'ultima rideterminazione della dotazione organica anno 2017 (deduzione su parte consolidata), per un importo presunto pari a € 5.262,96 (dato 2019);
- pagamento degli incrementi economici spettanti al personale di tutte le categorie al netto dell'importo consolidato pari ad € 1.090,44 di cui alla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004, in riferimento all'art 29, comma 2, del CCNL stesso, e alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 09/05/2006, in riferimento all'art. 2, c. 1, del CCNL medesimo, afferente agli incrementi economici a valere sulle PEO disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro antecedenti al CCNL 21/05/2018 e non a carico del fondo (deduzione su parte consolidata), per un importo presunto pari a € 20.677,20 (dato storico);
- pagamento dell'indennità condizioni di lavoro ex art. 70-bis, c. 1, lett. a) del CCNL 21/05/2018, pari ad € 1,50 giornaliera di effettivo lavoro come stabilito dall'art. 15, c. 1, del CCDI 2019-2021 (deduzione su parte variabile), per un importo presunto pari a € 412,50 (€ 1,50 x 275 gg.);
- sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale ai fini del conseguimento dell'obiettivo ex art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/05/2018, con un importo quantificato in € 1.000,00, in merito alla pronta disponibilità in condizione di emergenza, nell'ambito del servizio di stato civile, da parte dei dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa che a ciò si renderanno disponibili (deduzione su parte variabile).
- riconoscere specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe e Ufficiale elettorale, ai sensi dell'art. 70-quinquies, c. 2, lett. a), CCNL 21/05/2018, per un importo presunto pari a € 350,00 (deduzione su parte variabile);
- i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018) – incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto pari a € 7.900,02 (deduzione su parte variabile);
- remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti ex art. 70-ter, CCNL 21/05/2018, per un importo di € 500,00 (saldo 2019 - deduzione su parte variabile);

2. Le parti concordano nel corrispondere l'indennità ex art. 56-quinquies, CCNL 21.05.2018 a valere dall'anno 2021, stabilendone l'ammontare nel prossimo CCDI.

3. Qualora le risorse variabili non fossero sufficienti a coprire gli oneri di cui al punto 1., si provvederà ad utilizzare le risorse stabili disponibili prima del riparto delle stesse a seguito di valutazione dei dipendenti.

4. Le parti danno inoltre atto di quanto segue:

Il fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2020 non supera l'importo costituito dall'ammontare del Fondo 2016 in quanto sulla parte variabile (1,2% del monte salari dell'anno 1997 - art. 67, comma 3, lettera h), CCNL 21.05.2018) è stato decurtato in fase di costituzione del FES un importo pari ad € 2.472,95 ma, considerato che ai sensi dell'art. 23, c. 3, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 67, c. 7, del CCNL 21/05/20218 che

testualmente recita *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*, la mancata corresponsione della retribuzione di posizione al responsabile dell’Area Vigilanza pari a € 8.191,28, dedotto il 25% della stessa da corrispondere al personale interessato per gli incarichi ad interim conferiti nell’anno per una somma pari a € 2.047,82 e tenuto conto, ipoteticamente, che la retribuzione di risultato sarà corrisposta per intero (20% di € 8.191,28), si accerta un risparmio per l’Ente di € 6.143,46; inoltre, si consideri che, nell’anno 2020 le P.O. (Area Finanziaria – per una parte dell’anno – e Area Tecnica – per l’anno intero) svolgono o hanno svolto servizio in convenzione con altri comuni ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 e che, per un principio di logicità e razionalità, la quota di retribuzione di posizione e di risultato rimborsata dagli enti convenzionati (allo stato attuale circa € 6.000,00) non deve essere calcolata nel tetto di spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro mentre ciò deve avvenire da parte dei comuni utilizzatori secondo la propria graduazione (cfr. art. 17, c. 6, CCNL 21.05.2018). Tali somme, a consuntivo, potranno essere utilizzate nei modi consentiti dalle norme e dalla contrattazione vigenti.

## **RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.**

Le risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi per l’anno 2020 saranno assegnate in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall’Ente e, in particolare, specificati per ciascuna area nelle schede di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione.

Nell’ambito delle risorse assegnate ad ogni area, ciascun responsabile provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio ufficio.

L’erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo qualora afferenti alla parte stabile del fondo secondo quanto indicato nel CCDI 2019-2021.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente CCDI, e fatto salvo quanto indicato nel paragrafo “Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, specificando che non si ritiene di corrispondere alcuna indennità per l’attività di maneggio valori, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del CCDI 2019-2021 attualmente vigenti.

**La parte pubblica**

**La R.S.U**

**LE OO.SS.**

-----

-----

-----